

(N. 247)  
*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

col **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

**NELLA SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949**

Disposizioni particolari per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese industriali per retribuzioni e indennità di licenziamento.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che le difficoltà presentatesi nell'industria a seguito della necessità di procedere alla conversione delle aziende dall'economia di guerra a quella di pace, con conseguente riorganizzazione degli impianti, hanno provocato il dissesto di alcune imprese anche importanti.

Tali imprese si sono trovate in alcuni casi nella impossibilità di corrispondere al personale dipendente le retribuzioni e l'indennità di licenziamento allo stesso spettanti.

In dipendenza di tale situazione e per andare incontro alle tristi condizioni economiche

in cui venivano a trovarsi i lavoratori delle imprese stesse, furono a suo tempo emanati i decreti legislativi 17 ottobre 1947, n. 1134, e 23 marzo 1948, n. 328, con i quali furono garantiti i crediti degli impiegati ed operai appartenenti ad imprese industriali in genere e a quelle per l'estrazione di combustibili solidi nazionali, che si trovavano in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di procedura di concordato preventivo, limitatamente al pagamento delle retribuzioni relative all'ultimo mese di servizio e alle indennità di licenziamento.

Entrambi i decreti sopracitati prevedevano che fossero posti a carico dello Stato, oltre alle erogazioni per retribuzioni o indennità di licenziamento solamente per la parte che alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, incaricata delle anticipazioni per conto dei datori di lavoro, fosse stato impossibile di recuperare, anche una indennità pari ai due terzi della retribuzione globale e gli assegni familiari corrisposti al lavoratore licenziato. La parte relativa all'indennità e ai sussidi di disoccupazione restava a carico delle relative gestioni speciali.

Delle disposizioni ora ricordate, la cui efficacia è scaduta il 30 giugno 1948, beneficiarono in tutto dieci ditte.

Dall'Istituto nazionale della previdenza sociale fu anticipata, per conto della Cassa di integrazione ed allo scopo di provvedere ai pagamenti delle spettanze dovute ai lavoratori interessati, la somma di un miliardo di lire, di cui, al 1° ottobre 1948, risultavano impegnate lire 766.428.826.

È da rilevare che quattro delle suddette imprese hanno cessato dall'amministrazione controllata ed hanno in corso trattative per la restituzione rateale delle somme ad esse anticipate per un ammontare di circa 300 milioni. Si può, pertanto, legittimamente prevedere che lo Stato non verrà a subire perdite per tale gestione.

La situazione dell'industria, per la parte tenuta alla riconversione degli impianti, non è del tutto risanata. Recenti provvedimenti adottati al riguardo dal Comitato interministeriale per la ricostruzione stanno a dimostrare che la crisi in un particolare settore non è superata.

Si manifesta, quindi, di nuovo e con carattere di urgenza, la necessità di provvedere perchè nella fase ulteriore di assestamento sia garantito il pagamento delle competenze spettanti ai lavoratori verso le aziende morose o in difficoltà.

Con il disegno di legge, che si propone alla vostra approvazione, viene garantita ai lavoratori, dipendenti da imprese industriali che, a causa di difficoltà nella riconversione o riorganizzazione degli impianti, siano dichiarate fallite o poste in liquidazione o sottoposte

da amministrazione controllata o a procedura di concordato preventivo successivamente al 15 gennaio 1949, il pagamento delle retribuzioni relative all'ultimo mese di servizio, nonché delle indennità di licenziamento, da parte della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria (articolo 1).

Riprendendo, in via di massima, le disposizioni del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 328, il provvedimento prevede, inoltre, nei confronti dei lavoratori suddetti, i seguenti benefici:

a) una indennità pari ai due terzi della retribuzione globale corrispondente a 40 ore settimanali e gli assegni familiari nella misura normale, per i primi 30 giorni dal licenziamento;

b) la corresponsione dell'indennità e dell'assegno integrativo di disoccupazione, ovvero del sussidio straordinario di disoccupazione per i successivi 150 giorni (articolo 3).

Qualora, peraltro, i lavoratori stessi emigrino entro 30 giorni dal licenziamento, i benefici di cui sopra passano in godimento alle famiglie e sono cumulabili con il sussidio straordinario previsto per le famiglie bisognose degli emigrati dai decreti legislativi 23 agosto 1946, n. 201, e 17 dicembre 1947, n. 1585 (articolo 7, ultimo comma).

La competenza a concedere autorizzazioni ai pagamenti da parte della Cassa di integrazione è attribuita al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, che possono procedervi fino al 31 dicembre 1949 (articolo 2).

La Cassa di integrazione, incaricata della gestione, per la quale terrà una contabilità separata, è surrogata in tutti i diritti spettanti ai prestatori di lavoro verso l'imprenditore e, per l'azione di recupero, stabilirà tutte le opportune garanzie (articolo 4, articolo 5, secondo comma, articolo 6).

Lo Stato garantisce il recupero delle erogazioni per retribuzioni ed indennità e rimborserà alla Cassa di integrazione le somme corrisposte per il trattamento speciale previsto dall'articolo 3 del provvedimento, ad eccezione della parte relativa alle indennità e sussidi di disoccupazione che farà carico alle relative gestioni (articolo 5, primo e terzo comma).

Dato il carattere assistenziale del provvedimento, sono previsti espressamente i casi di

cessazione dal godimento dei benefici concessi, casi che possono riassumersi nella avvenuta rioccupazione dei lavoratori licenziati o nel rifiuto degli interessati di ottemperare agli obblighi di legge per comprovare in ogni momento la continuità del loro stato di disoccupazione ovvero di frequentare i corsi per la riqualificazione, ove siano istituiti (articolo 7).

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge risponde alla inderogabile esigenza sociale di evitare che il processo di riconversione delle aziende si ripercuota sui lavoratori.

Si confida, pertanto, che vorrete concedere la vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il pagamento delle retribuzioni relative all'ultimo mese di servizio, non corrisposte ai prestatori di lavoro appartenenti alle categorie degli impiegati e degli operai, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile, e dipendenti da imprese industriali che, a causa di gravi difficoltà di procedere ad utile riconversione o riorganizzazione economicamente conveniente, siano dichiarate fallite o poste in liquidazione o sottoposte ad amministrazione controllata o a procedura di concordato preventivo successivamente al 15 gennaio 1949, nonché il pagamento delle indennità di licenziamento spettanti ai lavoratori predetti, possono essere effettuati, in sostituzione dell'imprenditore inadempiente, dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

## Art. 2.

L'autorizzazione ad effettuare i pagamenti previsti nell'articolo precedente è accordata alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

La facoltà di accordare le autorizzazioni previste dal comma precedente può essere esercitata sino al 31 dicembre 1949. Restano in ogni caso salvi gli effetti delle autorizzazioni accordate entro il termine predetto.

## Art. 3.

Quando sia intervenuta l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente, la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponderà altresì agli operai dipendenti dalle imprese suindicate, in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta entro tre mesi dalla apertura del fallimento, dall'inizio della liquidazione o dell'amministrazione controllata o della procedura di concordato preventivo:

a) per i primi 30 giorni successivi alla data del licenziamento, una indennità pari ai due terzi della retribuzione globale corrispondente a 40 ore settimanali e gli assegni familiari nella misura normale a carico della Cassa di integrazione;

b) per i successivi 150 giorni, l'indennità e l'assegno integrativo di disoccupazione previsto dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, e successive modificazioni, per gli aventi diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione previsto dal decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per coloro che posseggono soltanto il requisito minimo di contribuzione previsto dall'articolo 2 del citato decreto n. 373.

Il trattamento di cui al presente articolo sostituisce ad ogni effetto quello previsto dalle disposizioni vigenti per la disoccupazione involontaria.

## Art. 4.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria è surrogata in tutti i diritti, compresi quelli di prelazione, ai prestatori di lavoro verso l'imprenditore.

Il fondo indennità impiegati è tenuto a versare alla Cassa suddetta le somme dovute ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5.

Analogo obbligo compete agli enti assuntori di contratti di assicurazione e di capitalizzazione previsti dal regio decreto-legge predetto.

## Art. 5.

Lo Stato garantisce il recupero delle erogazioni previste dal precedente articolo 1.

Per l'azione di recupero, la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria stabilirà tutte le opportune garanzie.

Lo Stato rimborserà alla Cassa di integrazione le somme corrisposte per il trattamento speciale previsto dall'articolo 3, ad eccezione della parte relativa alle indennità e sussidi di disoccupazione che è posta a carico delle relative gestioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme occorrenti, utilizzando all'uopo, fino all'importo di 300 milioni, le maggiori entrate risultanti dal IV provvedimento di variazione al bilancio dell'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 6.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria terrà una contabilità separata per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge.

Art. 7.

I prestatori di lavoro ammessi al beneficio di cui all'articolo 3 della presente legge cessano dal godimento del beneficio stesso:

a) quando abbiano trovato una nuova occupazione in territorio nazionale;

b) quando abbiano rifiutato una occupazione adeguata in territorio nazionale;

c) quando non abbiano adempiuto senza giustificato motivo agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;

d) quando abbiano rifiutato di frequentare i corsi per la riqualificazione dei disoccupati ove siano istituiti.

Qualora i prestatori di lavoro di cui sopra emigrino entro 30 giorni dal licenziamento per occuparsi all'estero, tutti i benefici di cui all'articolo 3 passano in godimento alle loro famiglie, nonostante che essi abbiano trovato una nuova occupazione. Questo trattamento è cumulabile con il sussidio straordinario di cui ai decreti legislativi 23 agosto 1946, n. 201, e 17 dicembre 1947, n. 1585.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.